

**Indicazione afferenti la
Tassa automobilistica regionale di circolazione
– Esenzione dal pagamento per ciclomotori e quadricicli leggeri -**

Regione Lombardia, con la legge 5 agosto 2014, n. 24, art. 6, comma 1, ha modificato la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”, esentando dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2014, i ciclomotori ed i quadricicli leggeri, prevedendo, altresì, il rimborso del tributo a coloro i quali abbiano già effettuato il relativo pagamento (art. 48, commi 1bis e 1ter della l.r. 10/2003).

La normativa statale, e più precisamente il Codice della Strada (d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all’art. 181, dispone che il conducente del ciclomotore, durante la circolazione sulla pubblica strada, porti con sé la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di circolazione; la sua violazione è assoggettata a sanzione amministrativa.

Per quanto appena esplicitato, è evidente come l’apparente discrasia tra le citate e vigenti disposizioni normative si debba risolvere nel senso che, **per i cittadini lombardi, il mancato possesso del contrassegno (di cui all’art. 181 del Codice della strada) non può costituire fatto rilevabile e sanzionabile.**

Per eventuali chiarimenti contattare la Regione Lombardia attraverso il seguente indirizzo mail: tributi@regione.lombardia.it